Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 8 luglio 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 maggio 1949, n. 358.

Aumento del contributo a favore dell'Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte per borse di perfezionamento e sussidi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La somma annua di L. 60.000, che il Ministero della pubblica istruzione corrisponde all'Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte in Roma, ai sensi dell'art. 28 del regio decreto 24 maggio 1926, n. 1113, per borse di perfezionamento e sussidi, è elevata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-1949, a L. 500.000.

Alla maggiore spesa, dipendente dall'aumento della somma di cui al comma precedente, verrà provveduto nei limiti dello stanziamento del capitolo n. 136 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il predetto esercizio finanziario 1948-1949 e del capitolo corrispondente dello stesso bilancio per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 31 maggio 1949, n. 359.

Concessione di un contributo straordinario di L. 20.000.000, da parte dello Stato, a favore della libera Università di Camerino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di L. 20.000.000, da parte dello Stato, a favore della libera Università di Camerino.

Art. 2.

La spesa relativa al contributo di cui all'art. 1 farà carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1948-49, e verrà compensata mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo 353 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il suddetto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 31 maggio 1949, n. 360.

Concessione di un contributo di L. 100.000 sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione all'Associazione per il Sanatorio universitario italiano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso, a favore dell'Associazione per il Sanatorio universitario italiano, un contributo straordinario di L. 100.000 per l'esercizio 1948-49.

Art. 2.

Il contributo di cui sopra, sarà corrisposto a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione con equivalente riduzione compensativa dello stanziamento del capitolo n. 136 dello stato di previsione suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1949, n. 361.

Distacco della frazione di Ladispoli dal comune di Civitavecchia ed aggregazione al comune di Cerveteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza con la quale la maggioranza dei contribuenti della frazione di Ladispoli del comune di Civitavecchia (provincia di Roma) hanno chiesto l'aggregazione della suddetta frazione al comune di Cerveteri;

Visto il voto favorevole del Consiglio comunale di Cerveteri espresso con deliberazione n. 55 in data 28 dicembre 1946;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione di Ladispoli è distaccata dal comune di Civitavecchia ed aggregata al comune di Cerveteri con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica annessa al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Civitavecchia e di Cerveteri e la frazione di Ladispoli.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1949

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 6. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949, n. 362.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media governativa di via del Collegio n. 1, in Pescara.

N. 362. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1949, col quale sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media governativa di via del Collegio n. 1, in Pescara, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1949, n. 363.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Oblate del Sacro Cuore di Gesù, con sede in Grottaferrata (Roma).

N. 363. Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Oblate del Sacro Cuore di Gesù, con sede in Grottaferrata (Roma).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1949, n. 364.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione estintiva del Pio Istituto di Santa Lucia delle Suore Domenicane, in Gubbio (Perugia), con la Congregazione delle Terziarie di San Sisto Vecchio, con Casa generalizia in Roma.

N. 364. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione dei Religiosi in data 25 gennaio 1949, relativo all'unione estintiva del Pio Istituto di Santa Lucia delle Suore Domenicane, in Gubbio (Perugia), con la Congregazione delle Terziarie di San Sisto Vecchio, con Casa generalizia in Roma, trasferendo a questa i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Istituto soppresso, immobili consistenti in un fabbricato urbano con annessi terreni situato in comune di Fano (Pesaro-Urbino).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1949

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1949.

Misura dell'aggio di riscossione dell'imposta di soggiorno per l'anno 1949, dovuto alla Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto interministeriale n. 2/1763 del 29 giugno 1948, col quale ai sensi dell'art. 8 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente l'ordinamento della imposta di soggiorno, fu conferito alla Banca nazionale del lavoro l'incarico di provvedere alla riscossione della imposta di soggiorno nei Comuni della Repubblica per il triennio 1948-1950;

Ritenuto che in conformità di quanto prescrive l'articolo 11 del regio decreto-legge citato occorre stabilire, per l'anno 1949, la misura dell'aggio da corrispondersi sulle riscossioni della imposta suddetta;

Decreta:

Sull'importo delle riscossioni dell'imposta di soggiorno per l'anno 1949 è dovuto alla Banca nazionale del lavoro l'aggio nella misura di L. 14 % (quattordici per cento).

Roma, addì 7 maggio 1949

Il Ministro per le finanze
VANONI

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ROMANO

Il Ministro per l'interno
SCELBA

(2537)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1949.

Autorizzazione alla Società Esercizi Telefonici « SET » ad emettere proprie obbligazioni ipotecarie per l'importo di L. 2.000.000.000 (due miliardi).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 399, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, che dà facoltà al Governo di consentire alle società telefoniche concessionarie l'emissione di obbligazioni ipotecarie a speciali condizioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873, concernente la disciplina dei rapporti fra lo Stato e le società telefoniche concessionarie;

Visto il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il Codice postale e delle telecomunicazioni;

Vista la domanda presentata in data 10 maggio 1949, con la quale la Società Esercizi Telefonici « SET », allo scopo di far fronte al fabbisogno finanziario occorrente per l'ulteriore esecuzione dei lavori di ricostruzione, sistemazione ed ampliamento delle reti e degli impianti nella zona in concessione, chiede di essere autorizzata all'emissione di proprie obbligazioni venticinquennali 6 % per un importo nominale di lire 2.000.000.000 (due miliardi), garantite da ipoteca di primo grado sugli impianti già esistenti e su quelli relativi alla nuova centrale del Vomero in Napoli, ed a quella di Palermo, alle condizioni di cui all'allegato « Regolamento del prestito con annesso piano di ammortamento »;

Vista l'entità dei lavori straordinari di ricostruzione, di sistemazione e di ampliamento degli impianti già eseguiti;

Considerato che per l'ulteriore esecuzione dei detti lavori si ritiene giustificato l'impiego della somma derivante dalle obbligazioni ipotecarie da emettersi dalla Società richiedente;

Considerato che il valore degli impianti sociali offerti in garanzia è sufficiente a dare margine di sicurezza per il prestito in oggetto;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che si è pronunciato favorevolmente nella adunanza del 20 maggio 1949, n. 256;

Decreta:

Art. 1.

La Società Esercizi Telefonici « SET », concessionaria della 5ª Zona telefonica in forza della convenzione principale stipulata in data 30 marzo 1925, repertorio n. 1470, approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 509, e delle susseguenti convenzioni aggiuntive 4 giugno 1930, repertorio n. 150, approvata con regio decreto 12 giugno 1930, n. 843, 30 giugno 1930, repertorio numero 158, approvata con regio decreto 10 luglio 1930, n. 1294, 30 giugno 1930, repertorio n. 159, approvata con regio decreto 10 luglio 1930, n. 1295, è autorizzata ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, ad emettere proprie obbligazioni venticinquennali 6 % per un importo nominale di lire 2.000.000.000 (due miliardi) garantite da ipoteca di primo grado sugli impianti già esistenti, alle condizioni tutte di cui all'allegato « Regolamento del prestito con annesso piano di ammortamento » che, approvato, fa parte del presente decreto.

Art. 2.

Tutti gli impianti relativi alla nuova centrale del Vomero in Napoli ed a quella di Palermo, da costruirsi con il ricavo del prestito obbligazionario di cui al precedente art. 1, saranno sottoposti al gravame ipotecario di primo grado ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, salvo quanto disposto dall'art. 4 del presente decreto.

Art. 3.

Nei casi contemplati dall'art. 5 del precitato regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, il valore reale degli impianti ripresi dallo Stato sarà determinato ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873, diminuito delle somme ancora eventualmente dovute dalla Società Esercizi Telefonici in dipendenza degli impianti statali già trasferiti (valutati a norma degli articoli 8 e 2 della Convenzione principale 30 marzo 1925 e dei successivi accordi o determinazioni, anche se posteriori al presente decreto) per le quali somme è riservata allo Stato la assoluta priorità sul valore di tutti gli impianti, non avendo per esse applicazione l'ultimo capoverso dell'art. 5 del più volte citato regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076.

Art. 4.

I nuovi impianti telefonici che potranno essere eventualmente ceduti dall'Amministrazione dello Stato alla Società Esercizi Telefonici, ancorchè destinati per le centrali di cui all'art. 2, non saranno, comunque, soggetti alla iscrizione di ipoteca di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, in relazione all'emissione di obbligazioni consentite col presente decreto, così nella loro consistenza all'atto della cessione, come nelle future trasformazioni.

Art. 5.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici si riserva il diritto di vigilanza per l'accertamento che le somme ricavate dalla operazione di cui ai precedenti articoli siano integralmente impiegate per l'espletamento dei lavori di ricostruzione, sistemazione ed ampliamento degli impianti, come richiesto dalla Società Esercizi Telefonici nella sua istanza. La Società Esercizi Telefonici sarà tenuta a fornire a tal uopo le prove più ampie e più dettagliate dell'impiego dei capitali ricavati dall'emissione delle obbligazioni, fornendo di volta in volta all'Azienda il piano tecnico dei lavori che dovranno essere eseguiti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1949

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
JERVOLINO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
CAVALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1949
Registro Ufficio risc. poste n. 17, foglio n. 301. — MANZELLA

Regolamento del prestito con annesso piano di ammortamento

Art. 1.

Titoli

Il presente prestito obbligazionario di L. 2 miliardi è costituito da due milioni di obbligazioni del valore nominale unitario di L. 1000, rappresentate da due distinte serie (*A* e *B*) di un milione di obbligazioni ciascuna.

Ogni serie è rappresentata da n. 21.500 titoli suddivisi nei seguenti tagli:

n. 3.000	titoli da	5	obbligazioni
» 3.500	»	10	»
» 4.000	»	25	»
» 5.000	»	50	»
» 6.000	»	100	»

I titoli sono al portatore; a richiesta e contro rimborso delle spese possono essere convertiti in certificati nominativi e viceversa, le cedole restando sempre pagabili al portatore.

Art. 2.

Garanzia ipotecaria.

Il prestito è garantito con ipoteca costituita con atto notarile ed iscritta in primo grado su tutti gli immobili, materiali esterni ed interni in opera, cavi, linee e tutti gli altri impianti costituenti l'insieme dei mezzi attualmente adibiti per l'esercizio dell'attività sociale. Tale garanzia sarà estesa a tutti gli immobili, materiali esterni ed interni in opera, cavi, linee ed altri impianti costruiti od acquistati dalla Società dopo l'emissione delle obbligazioni e relativi alla centrale di Palermo e a quella del Vomero di Napoli; ciò a norma del decreto del Ministero delle poste e telecomunicazioni in data 31 maggio 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 dell'8 luglio 1949.

Art. 3.

Durata.

La durata del prestito è di anni 25 a partire dal 1° settembre 1949.

Art. 4.

Interesse.

Le obbligazioni fruttano l'interesse del 6 % annuo netto da ogni imposta e tassa presente e futura che per legge non debba tassativamente gravare sugli obbligazionisti. L'interesse è pagabile in due rate semestrali posticipate uguali scadenti il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° marzo 1950 e l'ultima il 1° settembre 1974.

Art. 5.

Ammortamento.

Le obbligazioni sono rimborsabili in 21 annualità come da piano riportato in calce a partire dal 1° settembre 1954 esclusivamente mediante estrazione a sorte da compiersi entro il mese di luglio di ogni anno presso la sede sociale con le modalità prescritte dalla legge. La prima estrazione verrà quindi effettuata entro il mese di luglio 1954. Ogni numero estratto a sorte riguarda i titoli delle due serie contrassegnati da quello stesso numero.

Art. 6.

Rimborso.

Le obbligazioni estratte sono rimborsate dal 1° settembre successivo ad ogni estrazione e da tale data cessano di essere fruttifere. Il rimborso si effettua alla pari senza alcuna detrazione per imposte e tasse presenti e future che per legge non debbano tassativamente gravare sugli obbligazionisti. I titoli obbligazionari presentati al rimborso devono essere muniti di tutte le cedole aventi scadenza posteriore al giorno in cui le obbligazioni estratte sono divenute rimborsabili; in difetto sarà dedotto, dall'ammontare dovuto per capitale, l'importo delle cedole eventualmente mancanti.

Art. 7.

Rimborsi anticipati.

La Società ha facoltà a datare dal 1° settembre 1954 di provvedere al rimborso anticipato, parziale o totale, del presente prestito, su semplice deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione, con preavviso di almeno sei mesi agli obbligazionisti nel modo stabilito al 1° comma dell'art. 11. Il rimborso avverrà alla pari senza alcuna detrazione per imposte e tasse presenti e future che per legge non debbano tassativamente gravare sugli obbligazionisti e dovrà coincidere con la data del rimborso annuale. Quando si tratti di rimborsi anticipati parziali, le obbligazioni da estinguere verranno estratte con le modalità di cui all'art. 5 ed i rimborsi saranno da imputare alla rata o alle rate di ammortamento più lontane.

In caso di decadenza e revoca della concessione, o di riscatto degli impianti, la Società emittente ha l'obbligo di procedere al rimborso anticipato totale del presente prestito, a L. 1015 per obbligazione sino al 1° settembre 1954, e successivamente alla pari, senza alcuna detrazione per imposte e tasse presenti e future che per legge non debbano tassativamente gravare sugli obbligazionisti. Detto rimborso dovrà avvenire al 1° settembre immediatamente successivo all'avvenuta presa di possesso, anche parziale, degli impianti da parte dello Stato.

Art. 8.

Luogo di pagamento.

Il pagamento delle cedole scadute ed i rimborsi hanno luogo presso la sede sociale e presso le aziende di credito designate dalla Società.

Art. 9.

Quotazioni.

Borse valori di quotazione ufficiale delle obbligazioni: Milano, Roma e Napoli.

Art. 10.

Termini di prescrizione.

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Art. 11.

Varie.

Tutte le comunicazioni della Società agli obbligazionisti verranno effettuate mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni del prestito.

Qualsiasi contestazione fra obbligazionista e Società sarà decisa dall'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la Società e tale autorità rimane l'unica competente senza che sia ammessa deroga alcuna.

PIANO DI AMMORTAMENTO PER OBBLIGAZIONI 6 % A 25 ANNI PER CIASCUNA SERIE DI L. 1.000.000.000

(Inizio estrazioni col quinto anno - annualità posticipata anni 21 - 85.004.550)

	ANNO	TITOLI DA RIMBORSARE					TOTALE OBBLIGAZIONI DA RIMBORSARE	ANNUALITÀ PER IL SERVIZIO DEL PRESTITO			DEBITO RESIDUO	ANNO
		da 5	da 10	da 25	da 50	da 100		Interessi	Capitale	Totale		
1	**1950**	—	—	—	—	—	—	60.000.000	—	60.000.000	1.000.000.000	**1950**
2	**1951**	—	—	—	—	—	—	60.000.000	—	60.000.000	1.000.000.000	**1951**
3	**1952**	—	—	—	—	—	—	60.000.000	—	60.000.000	1.000.000.000	**1952**
4	**1953**	—	—	—	—	—	—	60.000.000	—	60.000.000	1.000.000.000	**1953**
5	**1954**	75	88	100	125	150	25.005	60.000.000	25.005.000	85.005.000	974.995.000	**1954**
6	**1955**	80	93	107	132	159	26.505	58.499.700	26.505.000	85.004.700	948.490.000	**1955**
7	**1956**	86	99	113	141	168	28.095	56.909.400	28.095.000	85.004.400	920.395.000	**1956**
8	**1957**	88	104	118	149	179	29.780	55.223.700	29.780.000	85.003.700	890.615.000	**1957**
9	**1958**	94	110	126	157	190	31.570	53.436.900	31.570.000	85.006.900	859.045.000	**1958**
10	**1959**	101	118	133	167	201	33.460	51.542.700	33.460.000	85.002.700	825.585.000	**1959**
11	**1960**	106	124	142	179	212	35.470	49.535.100	35.470.000	85.005.000	790.115.000	**1960**
12	**1961**	112	131	151	187	226	37.595	47.406.900	37.595.000	85.001.900	752.520.000	**1961**
13	**1962**	121	140	160	199	239	39.855	45.151.200	39.855.000	85.006.200	712.665.000	**1962**
14	**1963**	128	148	169	212	253	42.245	42.759.900	42.245.000	85.004.900	670.420.000	**1963**
15	**1964**	134	156	180	223	269	44.780	40.225.200	44.780.000	85.005.200	625.640.000	**1964**
16	**1965**	142	168	189	239	284	47.465	37.538.400	47.465.000	85.003.400	578.175.000	**1965**
17	**1966**	151	176	202	251	302	50.315	34.690.500	50.315.000	85.005.500	527.860.000	**1966**
18	**1967**	160	186	213	267	320	53.335	31.671.600	53.335.000	85.006.600	474.525.000	**1967**
19	**1968**	170	198	226	283	339	56.530	28.471.500	56.530.000	85.001.500	417.995.000	**1968**
20	**1969**	180	210	239	299	360	59.925	25.079.700	59.925.000	85.004.700	358.070.000	**1969**
21	**1970**	189	220	253	317	382	63.520	21.484.200	63.520.000	85.004.200	294.550.000	**1970**
22	**1971**	201	235	269	337	404	67.330	17.673.000	67.330.000	85.003.000	227.220.000	**1971**
23	**1972**	214	250	286	357	428	71.370	13.633.200	71.370.000	85.003.200	155.850.000	**1972**
24	**1973**	228	264	303	378	454	75.655	9.351.000	75.655.000	85.006.000	80.195.000	**1973**
25	**1974**	240	282	321	401	481	80.195	4.811.700	80.195.000	85.006.700	—	**1974**
		3.000	3.500	4.000	5.000	6.000	1.000.000	1.025.095.500	1.000.000.000	2.025.095.500	—	

(2583)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Accettazione da parte dell'Italia del Protocollo di Parigi del 9 dicembre 1948, che apporta emendamenti alla Convenzione internazionale per le statistiche economiche firmata a Ginevra il 14 dicembre 1928.

Addì 20 maggio 1949 è stato depositato presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite lo strumento di accettazione da parte dell'Italia del Protocollo di Parigi del 9 dicembre 1948, che apporta emendamenti alla Convenzione internazionale per le statistiche economiche firmata a Ginevra il 14 dicembre 1928.

(2558)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 28 febbraio 1949, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Roma, di un mutuo di L. 1.875.000.000 ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio per l'esercizio 1948.

(2616)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno presso la Facoltà di scienze dell'Università di Padova.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze dell'Università di Padova è vacante la cattedra di meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno, cui la Facoltà medesima intende provvedere mediante trasferimento.

Gli apiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare direttamente le proprie domande al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2579)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

16ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 15 settembre 1950

Si notifica che nel giorno 15 luglio 1949, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, in via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 16ª estrazione per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000 ai buoni del Tesoro novennali 5 % delle ventuno serie (dalla 20ª alla 40ª) scadenti il 15 settembre 1950, emesse in base al regio decreto-legge 26 agosto 1941, n. 912.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 14 dello stesso mese di luglio, alle ore 10, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 20 giugno 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2563)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto Ministeriale del 15 giugno 1949 è stato revocato l'accreditamento del notaio Augusto Marchesini fu Ciro per le operazioni di debito pubblico, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Macerata, accreditamento già conferito con il decreto Ministeriale del 21 marzo 1928.

Roma, addì 15 giugno 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2562)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 145

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 7 luglio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 7 luglio 1949

Rendita 3,50 % 1906	78,35
Id. 3,50 % 1902	72 —
Id. 3 % lordo	51,60
Id. 5 % 1935	99,375
Redimibile 3,50 % 1934	74,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,75
Id. 5 % 1936	95,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,975
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,925
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,75
Id. 5 % convertiti 1951	100,275

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di luglio 1949:

1 dollaro U.S.A. . . L. 575 —
1 franco svizzero . . » 141 —

Cambi di compensazione del 7 luglio 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,75	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» —	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona della spiaggia di San Benedetto del Tronto.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 22 giugno 1949, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 140 situata nella spiaggia di San Benedetto del Tronto facente parte del mappale n. 43/B riportato in catasto al foglio n. 5 del comune di San Benedetto del Tronto.

(2559)

Avvisi di rettifica

Il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 21 giugno 1949 riguardante il trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area di mq. 498,90 sita nella spiaggia di Siderno Marina viene rettificato nel senso che la data del decreto interministeriale di sclassifica è quello del 3 giugno 1949 anzichè del 3 luglio 1949.

(2560)

Il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 21 giugno 1949 riguardante il trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area di mq. 3000 sita nella spiaggia di Ragagliotti viene rettificato nel senso che la data del decreto interministeriale di sclassifica è quella del 3 giugno 1949 anzichè del 3 luglio 1949.

(2561)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona del torrente Colognati sita in territorio di Rossano.

Con decreto interministeriale, n. 434, del 4 aprile 1949, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato della zona di reliquato fluviale del torrente Colognati in territorio di Rossano contrada Pollice, che confina con la proprietà Remia Pasquale, col pennello in muratura e col letto del torrente anzidetto della superficie di mq. 6700 ed indicato nell'estratto catastale in data 21 novembre 1940, scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Cosenza che fa parte integrante del decreto stesso.

(2489)

Esito del ricorso straordinario prodotto dal sig. Coppola Pasquale avverso il provvedimento della non riconosciuta anzianità di servizio, adottato dal Ministero dei lavori pubblici.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1949, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1949, registro Lavori pubblici n. 8, foglio n. 229, è stato rigettato il ricorso straordinario 25 settembre 1947, avanzato dall'aiuto segretario avventizio del Ministero dei lavori pubblici, signor Coppola Pasquale, avverso il provvedimento in data 28 aprile 1947, n. 12072, col quale il Ministero predetto non ha riconosciuto al ricorrente l'anzianità di servizio, quale avventizio a decorrere dal 1° agosto 1940.

(2490)

Esito del ricorso straordinario prodotto dalla signora Lombardini Angiolani Raffaella avverso il provvedimento di licenziamento adottato dal Ministero dei lavori pubblici.

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 8213, in data 8 marzo 1949, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1949, registro Lavori pubblici n. 5, foglio n. 226, è stato respinto il ricorso straordinario avanzato dall'ex impiegata Lombardini Angiolani Raffaella avverso la decisione del Ministero suddetto di considerarla licenziata a tutti gli effetti, a decorrere dal 1° luglio 1946, per mancata proroga del suo rapporto di impiego.

(2491)

Esito del ricorso straordinario prodotto dal rag. Angiolani Carlo avverso il provvedimento di licenziamento adottato dal Ministero dei lavori pubblici.

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 8200, in data 8 marzo 1949, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1949, registro Lavori pubblici n. 8, foglio n. 224, è stato respinto il ricorso straordinario avanzato dall'ex ragioniere avventizio del Ministero dei lavori pubblici Angiolani Carlo, avverso la decisione del Ministero suddetto di considerarlo licenziato a tutti gli effetti, a decorrere dal 1° luglio 1946, per mancata proroga del suo rapporto d'impiego.

(2492)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ed esami a settantacinque posti di geometra aggiunto (grado 11° di gruppo B di 1ª categoria).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1949, registrato il 20 aprile successivo, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a settantacinque posti di geometra aggiunto (grado 11° di gruppo *B* di 1ª categoria nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni);

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso anzidetto;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ed esami a settantacinque posti di geometra aggiunto (grado 11° di gruppo *B* di 1ª categoria nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni) è prorogato al 31 luglio 1949.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1949

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1949
Registro Ufficio risc. poste n. 17, foglio n. 103. — MANZELLA

(2581)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.